



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
98	30/12/2025	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "ARENAPOLI Realizzazione e gestione di una nuova Arena per sport ed eventi a Napoli" - Proponente Arenapoli SRL - ID 1157

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'"*Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative*";
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 370413 del 24/07/2025 contrassegnata con ID 1157, la ARENAPOLI srl, con sede in Napoli alla Via Tommaso Fasano 6, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto *"ARENAPOLI Realizzazione e gestione di una nuova Arena per sport ed eventi a Napoli"*;
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'ing. Gianfranco Di Caprio ed all'ing. Francesco Paolo Imparato, funzionari dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. a seguito di richiesta integrazioni documentali ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'istanza prot. reg. n. 373662 del 28/07/2025, la Arenapoli srl ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 380840 del 31/07/2025;
- d. con nota prot. reg. n. 381949 del 31/07/2025, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 31/07/2025, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- e. sono state acquisite le note di seguito elencate:
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli con nota acquisita al prot.reg. n. 425301 del 01/09/2025;
 - Autorità del Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota acquisita al prot. reg. n. 433783 del 04/09/2025;
- f. su specifica richiesta prot. reg. n. 454413 del 17/09/2025, la Arenapoli srl ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 558432 del 24/10/2025;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18/12/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dai funzionari sopra citati, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Relazona sull'intervento l'ing. Gianfranco Di Caprio e l'ing. Francesco Paolo Imparato, i quali evidenziano quanto segue:

L'intervento oggetto della presente istruttoria tecnica è denominato "ARENAPOLI - Realizzazione e gestione di una nuova Arena per sport ed eventi a Napoli", con proponente la Società Arenapoli S.r.l. (istanza acquisita al prot. reg. n. 370413 del 24/07/2025) ed identificato con il codice ID 1157_VERVIA.

Considerato che:

 - *il progetto prevede la realizzazione di un'arena multifunzionale per lo sport e l'intrattenimento dotata di parcheggi, un parco pubblico e strutture commerciali;*
 - *nell'ambito del progetto di realizzazione dell'impianto sportivo, la norma consente di realizzare immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali, tanto al finanziamento quanto alla sua fruibilità (che, per espresso dettato normativo, deriva dalla necessità del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali);*
 - *in particolare, è prevista:*
 - *la costruzione di una struttura destinata ad ARENA, pensata e progettata per inserirsi nelle reti di strutture indoor destinate ad attività ed eventi sportivi, ludici, musicali e culturali di rilevanza nazionale ed internazionale;*
 - *la realizzazione di una palestra aggiuntiva per allenamenti interna all'Arena;*

- la creazione di un parco pubblico attrezzato, sia interno all'area oggetto di intervento sia lungo l'intero percorso pedonale;
 - la realizzazione di una piazza pedonale su due livelli in continuità con la piastra pedonale del centro direzionale;
 - la realizzazione di un sistema di parcheggi;
 - la realizzazione di un centro sportivo del tipo palestra fitness;
 - la creazione di una struttura commerciale/ristorativa autonoma;
 - il recupero di una struttura edilizia esistente precedentemente destinata ad uffici comunali di gestione del mercato ortofrutticolo;
 - il recupero delle tettoie in ferro poste lungo via Domenico Aulisio.
- la scelta di localizzare il "Palazzetto dello Sport" in quest'area rappresenta un'occasione di rigenerazione urbana dell'ormai dismesso mercato ortofrutticolo della città;

Tenuto conto che:

- la realizzazione di nuove aree regolamentate adibite a parcheggio consente di soddisfare la domanda di sosta in corrispondenza dello svolgimento dei grandi eventi sportivi e/o musicali, integrandosi con i parcheggi già disponibili negli spazi sottostanti il Centro Direzionale di Napoli e, viceversa, si integra con quest'ultimi durante i giorni feriali (nelle ore diurne, a servizio di Uffici e attività commerciali);
- l'area di intervento risulta facilmente accessibile a piedi dalle stazioni di Gianturco e del Centro Direzionale, mentre è connessa efficacemente alla stazione di Poggioreale tramite il sistema del trasporto pubblico su ferro, garantendone così la fruizione dell'area anche mediante il trasporto pubblico;
- la scelta del sito d'intervento non solo limita il consumo di suolo, che allo stato risulta quasi totalmente impermeabilizzato, ma consente di attuare processi rigenerativi mediante un recupero significativo di suolo permeabile, nel rispetto e nella tutela paesaggistica e ambientale;
- gli impatti più significativi dell'intervento sono attribuibili alla fase di cantiere, ma gli stessi sono da ritenere limitati nel tempo e confinati nello spazio (il cantiere coincide con la superficie dell'intervento da realizzare) e sono da considerare reversibili, mitigabili e monitorabili;
- nei 30 giorni di consultazione sono pervenute le sole osservazioni da parte della SABAP della Città di Napoli che si è espressa nei termini di poter escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

Ritenuto che:

- dalle analisi prodotte e riportate in istruttoria emerge che il bilancio complessivo dell'opera presenta un impatto sulle componenti ambientali analizzate ridotto e, comunque, monitorabile;
- il progetto, per le modalità realizzative e la localizzazione in area urbana (mediante riqualificazione, riconversione ed adeguamento di un'area dismessa e degradata), nel computo globale delle interferenze positive e negative, è concorde con il quadro programmatico ed appare non in grado di determinare impatti negativi significativi sul territorio dal punto di vista della salvaguardia ambientale;
- il progetto è da considerare utile alla eliminazione di elementi di degrado ambientale.

Visto:

- la documentazione presentata in fase di istanza;
- la nota di richiesta di integrazioni prot. reg. n. 454413/2025 del 17/09/2025;
- le integrazioni acquisite al prot. reg. n. 558432 del 24/10/2025 (ma trasmesse il giorno 16/10/2025 ovvero entro i 30 giorni prefissati in richiesta);
- le osservazioni trasmesse dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con prot. MIC\MIC_SABAP-NA_UO19\01/09/2025\0014768-P (acquisite al prot. reg. 425301/2025 dell'01/09/2025);

per quanto sopra esposto, stante anche a quanto riportato quali "condizioni" nello SPA e nelle relative integrazioni del proponente, si propone alla Commissione di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, **fermo restando che prima del rilascio dell'autorizzazione dell'intero intervento, deve essere garantito/a:**

- **che il procedimento di valutazione del PFTE tornerà in capo all'Amministrazione comunale ed il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituirà, previa acquisizione dell'assenso del Consiglio Comunale, variante allo strumento urbanistico comunale;**

- ***l'esecuzione di una campagna di monitoraggio, come previsto in Tabella 6.1 - Piano di Monitoraggio dello SPA, degli inquinanti in atmosfera, in fase di cantiere e di esercizio, presso i ricettori sensibili e non sensibili e potenzialmente interessati, con la finalità di assicurare, anche con ulteriori misure mitigative, il rispetto dei limiti imposti dalle Linee Guida ARPAT con riferimento alle emissioni di PM10 in atmosfera;***
- ***l'esecuzione di una campagna di monitoraggio acustico, come previsto in Tabella 6.1 - Piano di Monitoraggio dello SPA, in fase di cantiere e di esercizio, presso i ricettori sensibili e non sensibili interessati, finalizzata ad assicurare, anche con ulteriori misure mitigative, il rispetto dei limiti imposti per emissione, immissione, differenziale secondo le classi acustiche in cui ricadono i ricettori stessi;***
- ***l'acquisizione del parere del gestore in materia di scarico dei reflui in pubblica fognatura unitamente al fabbisogno idrico complessivo.***

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'ing. Gianfranco Di Caprio e dall'ing. Francesco Paolo Imparato e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.”;

- b. La Arenapoli SRL ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall' ing. Gianfranco Di Caprio e dall' ing. Francesco Paolo Imparato ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 18/12/2025, il progetto “*ARENAPOLI Realizzazione e gestione di una nuova Arena per sport ed eventi a Napoli*”, proposto dalla ARENAPOLI srl, con sede in Napoli alla Via Tommaso Fasano 6, fermo restando che prima del rilascio dell'autorizzazione dell'intero intervento, deve essere garantito/a:

- che il procedimento di valutazione del PFTE tornerà in capo all'Amministrazione comunale ed il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituirà, previa acquisizione dell'assenso del Consiglio Comunale, variante allo strumento urbanistico comunale;
 - l'esecuzione di una campagna di monitoraggio, come previsto in Tabella 6.1 - Piano di Monitoraggio dello SPA, degli inquinanti in atmosfera, in fase di cantiere e di esercizio, presso i ricettori sensibili e non sensibili e potenzialmente interessati, con la finalità di assicurare, anche con ulteriori misure mitigative, il rispetto dei limiti imposti dalle Linee Guida ARPAT con riferimento alle emissioni di PM10 in atmosfera;
 - l'esecuzione di una campagna di monitoraggio acustico, come previsto in Tabella 6.1 - Piano di Monitoraggio dello SPA, in fase di cantiere e di esercizio, presso i ricettori sensibili e non sensibili interessati, finalizzata ad assicurare, anche con ulteriori misure mitigative, il rispetto dei limiti imposti per emissione, immissione, differenziale secondo le classi acustiche in cui ricadono i ricettori stessi;
 - l'acquisizione del parere del gestore in materia di scarico dei reflui in pubblica fognatura unitamente al fabbisogno idrico complessivo.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *“il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte”.*
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
- 6.1. al proponente Arenapoli S.r.l.;
 - 6.2. all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 6.3. alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli;
 - 6.4. all' ARPAC Campania;
 - 6.5. all' ASL Napoli 1;
 - 6.6. alla Città Metropolitana di Napoli;
 - 6.7. al Comune di Napoli;
 - 6.8. alla Regione Campania - Ufficio per le Relazioni con il pubblico;
 - 6.9. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa